

TRIBUNALE DI MESSINA- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra **CILIBERTI MARIA**, nata a Messina il 01.02.1972 ed ivi residente in via Catania – Residence Villa Dante n. 162, 98124 Messina, c.f. CLBMRA72B41F158K, elettivamente domiciliata in via La Farina n. 62, 98123 Messina, presso lo studio degli avv.ti Fernando Rizzo C.F.: RZZ FNN 65H19 F158A (indirizzo pec: avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it) ed Andrea Vadalà C.F.: VDL NDR 77H23 F158D (indirizzo pec: avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it), telefax 090-363391, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura, con foglio separato, in calce al presente atto.

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Messina, Via Dei Mille, Is. 221, n. 65, 98164 Messina.

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via G. Fattori 60, 90146 Palermo, c.f. 80018500829, PEC: drsi@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Messina, Via Dei Mille, Is. 221, n. 65, 98164 Messina.

3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via San Paolo, 361 ex IAI, 98122 Messina, c.f. 80005000833, PEC: uspme@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Messina, Via Dei Mille, Is. 221, n. 65, 98164 Messina.

E NEI CONFRONTI DI

4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Santi Martiri 3, 34123 Trieste, c.f. 80016740328, PEC: drfr@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Messina, Via Dei Mille, Is. 221, n. 65, 98164 Messina.

5) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI UDINE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via A. Diaz 60, 33100 Udine, c.f. 80003960301, PEC: uspud@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Messina, Via Dei Mille, Is. 221, n. 65, 98164 Messina.

6) DOCENTI PARTECIPANTI ED AMMESSI AI MOVIMENTI INTERPROVINCIALI PER L'A.S. 2018/2019 PER L'AMBITO PROVINCIALE DI MESSINA

FATTO

- l'odierna ricorrente veniva assunta in ruolo, a seguito del piano straordinario di assunzioni ex L. n. 107/2015, art. 1 co. 98 lettera c), attraverso la Graduatoria ad Esaurimento (G.A.E.) degli aspiranti al ruolo, in qualità di docente di scuola primaria della provincia di Messina. La stessa veniva collocata specificatamente al posto n. 114 della suddetta G.A.E., con punti n. 176.

- Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia del 26.11.2015, la medesima veniva individuata come destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ex art. 25 del C.C.N.L. comparto scuola del 29.11.2007; così in data 27.11.2015, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, stipulava in Messina contratto di lavoro a tempo indeterminato n. CT00000000046019Z4000001 in qualità di docente di ruolo in prova per posto

comune con assegnazione sede provvisoria, per l'a.s. 2015/2016, presso l'ambito territoriale provinciale di Messina e specificatamente presso l'I.C. N. 12 "BATTISTI- FOSCOLO" – MEIC88200L.

- Terminato e superato positivamente l'anno di prova, la ricorrente inoltrava domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per la scuola primaria- anno scolastico 2016/2017 tipologia posto comune, ed all'esito di questa, con P.E.C. del 29.07.2016, l'amministrazione le comunicava l'assegnazione all'AMBITO 0007 FRIULI- VENEZIA GIULIA (preferenza territoriale, in domanda, n.75), con sede definitiva presso l'I. Nievo- UDEE83101T di Premariacco (UD).

- La docente è coniugata con il sig. Broccio Giuseppe e dalla loro unione è nata, il 10.12.2013, la figlia Broccio Emma.

Il nucleo familiare risiede in Messina, via Catania res. Villa Dante n. 162, dal dicembre 2016 e, in precedenza, in via A. Freri 38/A, Messina, coma da atti prodotti.

- La ricorrente presentava, in data 12.08.2016, domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017 in quanto lavoratrice madre avente figlia di età inferiore ad anni sei, e quindi titolare di precedenza ed otteneva, per l'a.s. 2016/2017, l'assegnazione provvisoria suddetta presso l'ambito di Messina, I.C. Enzo Drago, via Catania, Messina.

- Terminato anche il periodo di assegnazione provvisoria, l'interessata presentava domanda di mobilità volontaria per l'a.s. 2017/2018 ma, con P.E.C. del 12.06.2017 e nonostante la precedenza in quanto madre di una minore di anni sei, l'amministrazione non le concedeva il movimento richiesto presso l'ambito territoriale provinciale di Messina.

- *Rebus sic stantibus*, la docente chiedeva al Dirigente Scolastico dell'I. Nievo di Premariacco (UD) ed otteneva:

a) congedo parentale per la figlia minore con durata di 23 giorni, dal 01.09.2017;

- b) congedo parentale, a partire dal 25.09.2017 e per una durata di 20 giorni.
- c) sei giorni per malattia, debitamente documentata e provata, per il periodo dal 16.10.2017 al 21.10.2017. La stessa comunicava di trovarsi, nei suddetti giorni, presso la propria residenza in Messina;
- d) congedo parentale per la figlia minore con durata 16 giorni, a partire dal 23.10.2017.
- La docente è coniugata, come riferito, con il sig. Broccio Giuseppe, al quale nel frattempo si accertava e riconosceva handicap grave ex art. 3 co. 3 L. n. 104/1992 a seguito del procedimento R.G. n. 259/2016 del Tribunale di Messina sez. Lavoro conclusosi con decreto di omologa che si deposita
- L'interessata chiedeva ed otteneva un periodo di 15 giorni di congedo parentale a partire dall' 08.11.2017 al fine di assistere, continuativamente ed esclusivamente, il coniuge portatore di handicap e altresì la figlia minore, entrambi residenti in Messina.
- In data 16.11.2017 la ricorrente chiedeva ed otteneva un periodo di congedo parentale per l'assistenza a persona in situazione di handicap, per la durata complessiva di 206 giorni, a partire dal 23.11.2017 fino al 16.06.2018. La stessa allegava alla richiesta il proprio stato di famiglia con residenza ed il decreto di omologa del giudice comprovante l'accertamento art. 3 ex L.n. 104/92 del coniuge Broccio Giuseppe.
- In aprile 2018, la ricorrente inoltrava domanda di mobilità definitiva (trasferimenti) per l'a.s. 2018/2019 per scuole ed ambiti territoriali della provincia di Messina, invocando e dimostrando altresì la titolarità della precedenza prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 L. n. 104/92 in quanto coniuge di soggetto portatore di handicap ed indicava codeste preferenze, con l'ordine che segue:
- 1) Scuola, codice MEEE88701T, dizione ME-VIA CATANIA ISOL.26
 - 2) Scuola, codice MEEE871018, dizione VILLA LINA
 - 3) Scuola, codice MEEE851013, dizione FRAZ. MILI S.MARCO

- 4) Scuola, codice MEEE869018, dizione M.PASSAMONTE
- 5) Scuola, codice MEEE873032, dizione FRANCESCO CRISPI
- 6) Ambito, codice SIC0000013, dizione SICILIA AMBITO 0013 (PROVINCIA ME)
- 7) Ambito, codice SIC0000015, dizione SICILIA AMBITO 0015 (PROVINCIA ME)
- 8) Ambito, codice SIC0000014, dizione SICILIA AMBITO 0014 (PROVINCIA ME)
- 9) Ambito, codice SIC0000016, dizione SICILIA AMBITO 0016 (PROVINCIA ME)
- L'amministrazione, con P.E.C. del 01.06.2018, comunicava alla docente che non aveva ottenuto il suddetto movimento richiesto e pubblicava, nella stessa data il decreto relativo ai movimenti per l'a.s. 2018/2019.
 - È da evidenziare che il punteggio base della ricorrente risultava essere tra i più alti fra tutti i partecipanti.
 - La ricorrente, in data 11.06.2018, chiedeva un periodo di 14 giorni di congedo straordinario per assistenza a persona in situazione di handicap, ottenendolo a partire dal 17.06.2018 fino al 30.06.2018.
 - La docente, terminato il periodo di congedo in data 30.06.2018, chiedeva al Dirigente Scolastico dell'I. Nieve di Premariacco (UD) ed otteneva, in data 29.06.2018, di essere collocata in ferie dal 02.07.2018 al 24.07.2018.
 - Il rigetto della domanda di mobilità interprovinciale è illegittimo e dovrà essere riconosciuto il diritto della docente al movimento richiesto per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) FUMUS BONI IURIS

Preliminarmente si ritiene sussistente il *fumus boni iuris* alla luce dei motivi sopra esposti in quanto è palesemente evidente l'illegittimità del rigetto dell'ultima domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019 della ricorrente, secondo più disposizioni di legge.

È stato ampiamente dimostrato e riconosciuto nel giudizio di ATP con R.G. n. 259/2016 dal Tribunale di Messina, sez. lavoro, che la situazione in cui versa il coniuge della docente assume la connotazione di **gravità**, in quanto la minorazione fisica, psichica e sensoriale di quest'ultimo rende **“necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione.”**, ex art. 3 co. 3 L. 104/1992.

Il noto art. 33 co. 5, L. n. 104/1992, come modificato dalla L. n. 53/2000 e successivamente dall'art. 24 co. 1 lettera b) della L. n. 183/2010, riconosce in capo al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista **con continuità** persona con handicap in situazione di **gravità** il **“diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”**

Codesto articolo non può che ritenersi una norma imperativa, in quanto collocato all'interno di una legge recante i principi dell'ordinamento giuridico in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate al fine di garantire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e dell'autonomia dei disabili ed altresì la promozione della piena integrazione di questi soggetti in ambiti quali la famiglia, la scuola, il lavoro, la società.

Secondo consolidato e maggioritario orientamento della Corte di Cassazione il principio di diritto contenuto nell'art. 33 L. n. 104/1992 è applicabile *“non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, **ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.**”* (Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 28320 del **18.12.2013**), essendo irrilevante, a tal fine, se l'esigenza del lavoratore di assistere con continuità il disabile sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all'epoca dell'inizio dello stesso.

A fortiori la ratio della legge *“non è quella di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a*

quest'ultimo un'assistenza, per il caso che non ne abbia, o di garantirgli la continuità dell'assistenza già in atto.” (TAR Lazio Roma, n. 6609/2008) assolvendo altresì ai principi di solidarietà sociale garantiti dalla nostra Carta Costituzionale (*ex multis* art. 2, art. 3, art. 30, art. 32, art. 38) in favore dei soggetti con disabilità grave *“prevedendosi l’eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione.” (Ordinanza n. 12060/2017 del 07.09.2017 del Tribunale di Cagliari sez. Lavoro).*

Secondo consolidata giurisprudenza *“la posizione di vantaggio ex art. 33 L. n. 104/1992 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo”* e la ratio di codesta posizione soggettiva va individuata anche *“nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti.” (Cassazione civile Sez.Un. n. 7945 del 27.03.2008).*

Nel merito interviene anche il D.lgs. n. 297/94 cosiddetto “T.U. ISTRUZIONE”, il quale all’art. 601 riconosce ai docenti, in virtù degli art. 21 e 33 della L. 104/1992, “la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.”

Sia la L. n. 104/1992 che il D.lgs. appena citato trovano immediata applicazione in tutte le disposizioni legislative in materia lavoristica, incluse quelle disciplinanti l’accesso al lavoro e la mobilità.

Nel caso di specie si viola altresì il **C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018, prorogato anche per l’a.s. 2018/2019 con intesa in via definitiva in data 07.03.2018.**

L’art. 13 al co. 1 punto IV) del suddetto C.C.N.I., in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. n. 104/1992 richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/1994, afferma che “Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria

competente, esercita legale tutela e successivamente **al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza.**”

Il rigetto della domanda di mobilità della docente per l'a.s. 2018/2019 è palesemente illegittimo poiché l'amministrazione resistente, nel non riconoscerle la precedenza ex art. 13 al co. 1 punto IV) del suddetto C.C.N.I., in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. n. 104/1992 richiamato dall'art. 601 del D.lgs. n. 297/1994, ha violato fondamentali ed imperative disposizioni normative, pregiudicando irrimediabilmente l'assistenza continuativa al coniuge con disabilità grave residente in Messina.

È proprio nella notevole distanza tra la sede cui la docente è titolare di cattedra, ovvero Udine, e la residenza del coniuge disabile, ovvero Messina, che si ravvisa maggiormente la difficoltà oggettiva e logistica di provvedere alle cure di quest'ultimo.

2) PERICULUM IN MORA

Pericolo sussistente nel caso di specie è il *periculum in mora*, in quanto il comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta arreca un pregiudizio **imminente ed irreparabile** al coniuge gravemente disabile della docente Ciliberti, poiché impedisce a quest'ultima di assisterlo **continuativamente**.

Si riconoscono le ragioni d'urgenza, in materia di mobilità, in ragione dei pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente, che si arrecherebbero sia alla docente che al coniuge con disabilità grave (*ex multis* ordinanza n. 1883/17 del Tribunale di Lodi, ordinanza n. 2882/17 del Tribunale di Ravenna sez. Lavoro, ordinanza n. 12060/17 del Tribunale di Cagliari, ordinanza n. 16314/14 del Tribunale di Brindisi).

La notevole distanza fra la città di Messina, attuale luogo di residenza dei coniugi, e quella di Udine, provincia di titolarità della docente, è un fattore che obiettivamente compromette irrimediabilmente *in peius* il livello di assistenza cui il soggetto con handicap ha diritto.

È da sottolineare che il periodo di congedo straordinario parentale chiesto dalla docente al fine di assistere il marito è giunto al termine, dovendo questa riprendere servizio ad Udine nel mese di settembre c.a.

Qualora questo accadesse, il coniuge gravemente disabile della docente verrebbe privato della **necessaria e quotidiana cura di cui ha goduto e di cui ha diritto in quanto titolare di una posizione protetta dall'ordinamento, arrecandogli un danno concreto ed irreparabile sia al suo generale stato personale sia a quello di salute.**

Il *periculum* si rinviene anche nell'imminente inizio del nuovo a.s. 2018/2019, poiché il tempo necessario per far valere il proprio diritto in via ordinaria frusterebbe la tutela accordata dall'ordinamento al coniuge disabile.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'odoerna ricorrente

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia

- IN VIA CAUTELARE D'URGENZA

ai sensi del combinato disposto degli art. 669 bis e 700 c.p.c., ritenere sussistenti il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* e procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, fissando udienza la comparizione delle parti.

E VOGLIA ALTRESI'

A) Ritenere e dichiarare, per la mobilità interprovinciale oggetto di causa, il diritto di precedenza della ricorrente ex art. 33 della L. n. 104/92, ex art. 601 del D.lgs. n. 297/94 ed ex art. 13 co. 1 punto IV) del C.C.N.I. di settore, e, previa disapplicazione di qualsivoglia atto contrario, ordinare alle amministrazioni resistenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di assegnare alla ricorrente una sede presso l'ambito territoriale per la provincia di Messina dall'anno scolastico 2018/2019, specificatamente con riferimento alle seguenti preferenze, nell'ordine che segue:

1) Scuola, codice MEEE88701T, dizione ME-VIA CATANIA ISOL.26

- 2) Scuola, codice MEEE871018, dizione VILLA LINA
 - 3) Scuola, codice MEEE851013, dizione FRAZ. MILI S.MARCO
 - 4) Scuola, codice MEEE873032, dizione M.PASSAMONTE
 - 5) Scuola, codice MEEE873032, dizione FRANCESCO CRISPI
 - 6 Ambito, codice SIC0000013, dizione SICILIA AMBITO 0013 (PROVINCIA ME)
 - 7) Ambito, codice SIC0000015, dizione SICILIA AMBITO 0015 (PROVINCIA ME)
 - 8) Ambito, codice SIC0000014, dizione SICILIA AMBITO 0014 (PROVINCIA ME)
 - 9) Ambito, codice SIC0000016, dizione SICILIA AMBITO 0016 (PROVINCIA ME)
 - 10) O in ogni altro istituto dell'ambito provinciale di Messina – Ufficio VIII
- B) Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura ai sensi del VI c. dell'art 669 octies c.p.c.

E VISTO

che l'esito favorevole del giudizio non dovrebbe pregiudicare il diritto di altri docenti tuttavia, per scrupolo difensivo, dato il rilevante numero di destinatari docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale per l'ambito provinciale di Messina e considerata la difficoltà di identificare tutti, si chiede di

C) **Essere autorizzati alla notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, ad i controinteressati attraverso la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII– Ambito Territoriale Provinciale di Messina, specificatamente nella pagina creata *ad hoc* per la pubblicazione degli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria.

Unitamente al presente atto si depositano i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia
- Stato di famiglia con residenza e cittadinanza
- Contratto di lavoro n. CT00000000046019Z4000001 stipulato tra la ricorrente e l'amministrazione datore di lavoro
- Richieste di Ciliberti Maria al D.S. per congedo parentale dal 01.09.2017 per 23 giorni, dal 25.09.2017 per 20 giorni, dal 23.10.2017 per 16 giorni, dall'08.11.2017 per 15 giorni, dal 23.11.2017 al 16.06.2018, dal 17.06.2018 al 30.06.2018.
- Richiesta di Ciliberti Maria al D.S. per n. 6 giorni di malattia, dal 16.10.2017 al 21.10.2017.
- Richiesta di Ciliberti Maria al D.S. di collocazione in ferie dal 02.07.2018 al 24.07.2018.
- Documento d'identità Broccio Giuseppe
- Dichiarazione L. n. 104/92 di Broccio Giuseppe
- Decreto di omologa R.G. n. 259/2016 del Tribunale di Messina, sezione Lavoro.
- Decreto M.I.U.R. 0000207 del 09.03.2018 che disciplina mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2018/2019
- Domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019 della ricorrente
- P.E.C. di rigetto del movimento richiesto per l'a.s. 2018/2019 dalla ricorrente
- Dichiarazione personale di Ciliberti Maria per usufruire della precedenza art. 33 co. 5 e 7 L. n. 104/92
- Allegato D Scuola Primaria della domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019 di Ciliberti Maria
- Decreto pubblicazione movimenti scuola primaria a.s. 2018/2019 MIUR.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE(U).0007977 del 01.06.2018

Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e pertanto soggetta al versamento del Contributo Unificato pari ad € 259,00 commisurato ai sensi di legge.

Messina, 04.07.2018 Avv. Fernando Rizzo Avv. Andrea Vadalà